

DISCIPLINARE

(ART.3 DELLA L.R. N. 1/2010, ART.14 COMMA 2 E ART.15 L.R. N.8/2012)

**PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE (P.I.E.A.R.) E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387 E DELL'ART.6
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI E LINEE GUIDA TECNICHE PER LA
PROGETTAZIONE GLI IMPIANTI STESSI.**

**Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.
19 gennaio 2016, n. 41 (B.U.R. n. 4 del 01/02/2016)**

Art. 1.	Finalità	3
Art. 2.	Campo di applicazione	3
Art. 3.	Definizioni	3
Art. 4.	Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale	3
Art. 5.	Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)	5
Art. 6.	Interventi soggetti a Comunicazione	9
Art. 7.	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale	10
Art. 8.	Contenuti della domanda di autorizzazione	11
Art. 9.	Istruttoria delle domande di autorizzazione	12
Art. 10.	Procedimento unico e autorizzazione regionale	13
Art. 11.	Documentazione a corredo della P.A.S.	14
Art. 12.	Oneri istruttori	16
Art. 13.	Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale	16
Art. 14.	Trasparenza amministrativa	17
Art. 15.	Monitoraggio	17
Art. 16.	Specifiche tecniche degli elaborati di progetto	18
Art. 17.	Procedimenti in corso	18

DISCIPLINARE

(art.3 della L.R. n. 1/2010, art.14 comma 2 e art.15 L.R. n.8/2012)

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR) E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387 E DELL'ART.6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI E LINEE GUIDA TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE GLI IMPIANTI STESSI.

Art. 1. Finalità

1. Il presente disciplinare indica le modalità e le procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) con particolare riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003, alle *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* di cui al Decreto 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. n°219 del 18.09.2010 **ed al D.Lgs.n.28/2011.**
2. Il presente disciplinare ha pertanto come obiettivo quello di consentire di accedere alla libera attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
3. Le attività promosse in campo energetico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, devono essere congruenti con gli obiettivi, con le previsioni e con le procedure stabilite dal P.I.E.A.R.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le modalità procedurali e i criteri tecnici di cui al presente disciplinare si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti su terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento parziale o totale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ivi compresi le infrastrutture di collegamento dell'impianto alle reti elettriche e le stazioni di raccolta per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta.

Art. 3. Definizioni

1. ***Ai fini del PIEAR e del presente Disciplinare si intendono:***
 - a) ***per "linee guida nazionali" quelle emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;***

- b) per “opere connesse” quelle così definite nell’art.1-octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n.105, convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n.129, e nel paragrafo 3 delle linee guida nazionali;
- c) per “abitazioni” di cui al punto 1.2.1.4 – comma a)-bis ed al paragrafo 1.2.2.1. “Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200kW” dell’Appendice “A” del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino registrati al catasto Fabbricati alle categorie da A/1 a A/10 o al Catasto Terreni quali fabbricati adibiti ad abitazione e dunque provvisti dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3 della legge 133/94;
- d) per “edifici” di cui al punto 1.2.1.4 – comma b) ed al paragrafo 1.2.2.1. “Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 kW” dell’Appendice “A” del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino conformi allo strumento urbanistico vigente e registrati al catasto Fabbricati alle Categorie:
- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;
 - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
 - B/5 Scuole e laboratori scientifici;
 - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);
 - D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui essi siano e risultino sede di residenza dell’imprenditore.
- Tali edifici devono risultare effettivamente sede delle suddette attività.
- e) per “strade di accesso alle abitazioni” di cui al punto 1.2.1.4 – comma d – bis) dell’Appendice “A” del PIEAR: i tratti viari carrabili privati che collegano le abitazioni di cui al precedente comma c) alla viabilità principale statale, provinciale o comunale;
- f) per “autoproduzione”, ai soli fini di cui all’Art. 11, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2012 e s.m.i., la quantità di energia elettrica utilizzata dagli autoproduttori di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per soddisfare il fabbisogno energetico di attività di qualunque tipo ubicate e svolte all’interno del territorio della regione Basilicata;
- g) per “oneri istruttori” quelli previsti nel paragrafo 9 delle linee guida nazionali e indicati nel successivo Art. 12 del presente disciplinare;
- h) per “costo dell’impianto”, di cui ai modelli di schede riepilogative Aⁿ e Bⁿ, il costo complessivo dell’investimento per la realizzazione dell’impianto.

Art. 4. Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale

1. Sono soggetti all’autorizzazione unica regionale **rilasciata con determinazione del dirigente dell’Ufficio competente ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.387/03** le seguenti tipologie di impianti:
 - a) impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva superiore a 1,00 MW;
 - b) impianti **per la produzione di energia elettrica** “solari termodinamici”;
 - c) **impianti solari di conversione fotovoltaica con potenza nominale complessiva superiore a 1,00 MW;**
 - d) impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata superiore a **1,00 MWe;**
 - e) impianti idroelettrici con potenza elettrica installata superiore a 250 kW;
 - f) **impianti per la produzione di energia elettrica da risorse geotermiche ad alta entalpia, come definite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e ss.mm.ii.**

- g) varianti sostanziali degli impianti di cui alle precedenti lettere da a) a f).**
2. *Fatta eccezione per quelle modifiche progettuali che siano il frutto di specifiche prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e dalle stesse indicate come necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 nonché del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs.n.152/2006 – Parte II, sono da ritenersi varianti sostanziali, di cui al precedente comma 1, lettera g), e pertanto determinano la necessità di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica, le modifiche che rientrano in una o più delle previsioni di seguito indicate:*
- a) interventi di modifica degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse;*
 - b) interventi di modifica del progetto di impianto eolico autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche in misura superiore al 25% e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35% e/o che costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte II;*
 - c) interventi di sostituzione degli aerogeneratori del progetto autorizzato con altri aventi una potenza nominale maggiore di quella prevista che comportino un aumento complessivo della potenza autorizzata;*
 - d) interventi di modifica del layout dell'impianto eolico autorizzato che comportino lo spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza superiore a cento metri rispetto alla posizione originaria ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.2.1, lett.c) e/o l'aumento del numero degli aerogeneratori originariamente previsti;*
 - e) modifiche progettuali che comportino l'esigenza di una nuova Valutazione di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) di cui al D.Lgs.n.152/2006 – Parte II o della valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.357/1997;*
 - f) modifica delle opere di connessione del progetto autorizzato (elettrdotto in MT più opere accessorie) per una lunghezza superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo se ubicati fuori dal sedime di una strada esistente;*
 - g) modifica delle strade di accesso agli impianti da fonti rinnovabili autorizzati che comportino un diverso tracciato piano altimetrico con uno scostamento dell'asse stradale superiore a 25 metri;*
 - h) modifiche al progetto autorizzato che comportino l'aumento della potenza nominale e/o della superficie dei pannelli e/o la variazione della loro sagoma nonché il layout dei moduli costituenti l'impianto fotovoltaico.*
3. *Sono considerate varianti non sostanziali dei progetti, sotto il profilo dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs.387/2003 e ss.mm.ii., e quindi non comportano l'esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica regionale, quelle predisposte dal proponente in una o più delle situazioni di seguito indicate.*
- 3.1 *Con riferimento agli impianti non ancora autorizzati, sono considerate varianti non sostanziali:*
- a) le modifiche progettuali scaturite da prescrizioni formulate dalle Autorità competenti nel corso del procedimento unico svolto con le modalità di cui alla Legge n.241/1990;*

b) *le varianti determinate dall'adozione di modifiche della soluzione tecnica di connessione alla rete presentate dal proponente sulla scorta di una diversa indicazione del Gestore della rete, nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, ovvero a seguito di spostamenti delle opere di connessione alla rete se ubicati sulla medesima linea di Alta Tensione, previa approvazione del Gestore di Rete e previo ottenimento, nel corso della Conferenza di servizi prevista dall'art.12 del D.Lgs.387/2003, dei pareri delle Amministrazioni coinvolte.*

3.2 *Con riferimento agli impianti già autorizzati, sono considerate varianti non sostanziali del progetto originario sotto il profilo dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs.387/2003 e ss.mm.ii., fatta salva la necessità di valutare le varianti in base alla normativa di settore, ai sensi del punto 10.4 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010:*

3.2.1 *Nel caso di impianti eolici:*

- a) *le varianti del progetto originario che comportino la sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, e che comportino una variazione in diminuzione delle dimensioni fisiche e della volumetria ad esse sottesa e che non costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte II;*
- b) *le varianti determinate dalla necessità di effettuare un allacciamento provvisorio dell'impianto alla rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica concesso dal relativo gestore in attesa dell'allacciamento definitivo autorizzato;*
- c) *le varianti che comportino la diminuzione del numero degli aerogeneratori ovvero lo spostamento degli stessi entro cento metri rispetto alla posizione originaria ovvero oltre tale distanza al solo fine di impedire il cosiddetto "effetto selva" tra di loro e con gli aerogeneratori di altri impianti eolici, nonché per garantire il rispetto delle altre distanze di sicurezza prescritte P.I.E.A.R. e dalle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, sempreché tali spostamenti non costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 – parte II;*
- d) *le modifiche del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori ubicate al di fuori del sistema viario esistente, per le quali non è richiesta una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 – Parte II e/o di una nuova Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. n.357/1997.*

3.2.2 *Nel caso di impianti fotovoltaici:*

- a) *le modifiche che non comportino la variazione in aumento della sagoma, del layout dei moduli, della superficie radiante complessiva e dell'altezza da terra dei moduli, dell'area occupata e della potenza complessiva nominale dell'impianto.*

3.3. *Con riferimento a tutti gli impianti sia a quelli non autorizzati che a quelli già autorizzati e/o in fase di costruzione, sono considerate varianti non sostanziali:*

- a) *la modifica delle opere di connessione per una lunghezza non superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti non superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo. Nel caso dei soli cavidotti interrati è consentita una modifica del tracciato con uno spostamento superiore ai 40 metri dall'asse del cavo qualora il percorso alternativo venga proposto per motivi imprevedibili o imprevisti ovvero realizzato sotto il sedime delle strade di accesso agli aerogeneratori e/o di strade pubbliche esistenti, previo assenso dell'Ente gestore della strada ovvero proposto dal Gestore della rete;*

- b) *le varianti finalizzate all'utilizzo di nuove tecnologie costruttive ovvero di apparecchiature e impianti tecnologicamente innovativi, a condizione che non comportino le varianti sostanziali previste al comma 2;*
 - c) *le varianti che comportino una diminuzione della potenza nominale dell'impianto;*
 - d) *le modifiche scaturite successivamente al rilascio dell'autorizzazione per sopravvenute esigenze normative, territoriali ed ambientali ovvero in fase di costruzione per condizioni imprevedute ed imprevedibili che non comportino una nuova autorizzazione paesaggistica ovvero un nuovo giudizio di compatibilità ambientale.*
- 3.4. *Con riferimento agli impianti già esistenti sono considerate varianti non sostanziali:*
- a) *gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli impianti stessi;*
 - b) *le modifiche progettuali degli impianti alimentati a biomassa, bioliquidi e biogas che comportino rifacimenti parziali e quelli totali che non aumentano la potenza termica installata ed il combustibile rinnovabile utilizzato;*
 - c) *gli interventi di modifica degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse.*
- 4 *Nel caso di una o più modifiche ad impianti a fonti rinnovabili autorizzati e/o in corso di costruzione ovvero esistenti, la Regione Basilicata, previa apposita istanza da parte del soggetto proponente e sulla base di idonea documentazione tecnica atta a consentire la verifica del caso, valuta la natura non sostanziale della variante richiesta rispetto al progetto originario.*

Art. 5. Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)

1. **Sono soggetti alla disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art.6 del D.Lgs.n.28/2011:**
 - a) **gli impianti e le opere di connessione alla rete per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva non superiore a 1,00 MW con i limiti imposti dall'art.6 della L.R. n.8/2012;**
 - b) **gli impianti fotovoltaici di qualunque taglia e tipologia classificati per autoconsumo ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e ss.mm.ii. e le relative opere di connessione alla rete, con i limiti, per gli impianti a terra, (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, non inferiore ad 1/10) nelle aree indicate nell'Appendice A del P.I.E.A.R. al paragrafo 2.2.2 ai punti "i" ed "ii";**
 - c) **gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata non superiore a 1,00 MWe e le relative opere di connessione alla rete;**
 - d) **gli impianti idroelettrici con potenza elettrica installata non superiore a 1,00 MW e le relative opere di connessione alla rete;**
 - e) **gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza nominale non superiore ad 1,00 MW con i limiti imposti dall'art.5 della L.R. n.8/2012 e le relative opere di connessione alla rete;**
 - f) **le varianti non sostanziali degli impianti esistenti di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs.n.28/2011;**

- g) il rifacimento di impianti eolici esistenti alle condizioni stabilite dal D.M. 10 settembre 2010, nonché dal D.Lgs.n.28/2011.
2. La richiesta di P.A.S. e la relativa documentazione devono essere inoltrate dal proponente e gestite dal Comune territorialmente competente esclusivamente attraverso il “Software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – PIEAR”, predisposto dalla Regione Basilicata e reso disponibile sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento approvato dal dirigente dell’Ufficio competente.
 3. Il consolidamento del titolo abilitativo è subordinato, ove previsto, all’acquisizione di un “Visto di accettabilità”, rilasciato dalla Regione Basilicata secondo le modalità di seguito descritte.
 4. Il Comune interessato verifica, ove previsto, nell’ambito d’istruttoria di propria competenza, la disponibilità di potenza installabile di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR e, se del caso, acquisisce il Visto d’accettabilità provvisorio valido fino alla chiusura del procedimento istruttorio.
 5. La verifica, ove prevista, della disponibilità di potenza installabile di cui al citato PIEAR costituisce parte integrante del procedimento istruttorio in capo al Comune territorialmente competente, per la cui conclusione restano validi i termini stabiliti dalla legge. Tale verifica viene eseguita mediante il software di gestione dei flussi autorizzativi di cui al comma 2.
 6. Qualora l’istruttoria della P.A.S. si concluda con esito negativo il suddetto Visto d’accettabilità provvisorio decade automaticamente. Qualora, invece, l’istruttoria si concluda con esito positivo, il Comune territorialmente competente, con le stesse modalità previste al comma 2, provvede ad acquisire, attraverso il suddetto software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Visto di accettabilità definitivo.
 7. Il Visto d’accettabilità attesta esclusivamente la compatibilità del progetto con gli obiettivi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissati dal PIEAR (L.R. n.1/2010 e ss.mm.ii) e non può ritenersi sostitutivo di ogni altro eventuale atto di assenso, parere, autorizzazione, nulla osta, necessario per attestare la piena conformità del progetto e delle opere alla vigente normativa di settore, a quella urbanistica, nonché alla normativa in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Resta ferma la competenza del Comune interessato dalle opere circa la valutazione dell’incidenza in ordine alle previsioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al caso di specie, nonché alla necessità di acquisire i predetti assensi, pareri, autorizzazioni o nulla osta, anche in considerazione della rilevanza delle opere proposte.
 8. I lavori di realizzazione dell’impianto devono essere iniziati entro il termine di un anno e conclusi entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
 9. Il Visto di accettabilità definitivo decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) il Comune territorialmente competente notifichi all’interessato la sospensione della P.A.S. con l’eventuale ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
 - b) non venga rispettato il termine di un anno, a partire dal consolidamento del titolo abilitativo, per l’inizio dei lavori.
 10. Nel caso di varianti sostanziali al progetto presentato che prevedano l’aumento della potenza nominale dell’impianto, comunque entro i limiti previsti per la P.A.S., il Comune territorialmente competente esegue la procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 per la potenza eccedente quella del Visto di accettabilità già acquisito.
 11. Ai fini del rilascio del Visto di accettabilità, per gli impianti destinati all’autoproduzione, il soggetto proponente deve presentare la documentazione comprovante il fabbisogno

energetico delle attività svolte sul territorio regionale dai soggetti interessati ed alle condizioni stabilite dall'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.79/1999.

12. Fino alla emanazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, il proponente acquisisce il "*Visto di accettabilità*" presentando all'Ufficio regionale competente apposita richiesta unitamente al Modello Bⁿ specifico per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile, allegato al presente Disciplinare. Il "*Visto di accettabilità*" deve essere allegato alla dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 28/2011; in caso contrario il Comune competente per territorio procede secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
13. Il ricorso alla P.A.S. è consentito al proponente che abbia la disponibilità delle aree e/o dei beni interessati dall'impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili e che abbia ottenuto una specifica STMG (TICA) dal gestore della rete, per una potenza non inferiore a quella nominale dell'impianto.
14. Nel caso di interventi per i quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni dell'acqua pubblica ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, o qualsiasi atto di assenso e/o autorizzazione, gli stessi sono acquisiti preventivamente dal proponente ed allegati alla dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs.n.28/2011, salvo che il Comune provveda, per quanto di propria competenza, direttamente alla acquisizione delle stesse secondo quanto previsto dal medesimo articolo 6.
15. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241 del 1990, resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per il procedimento unico e per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003 qualora gli impianti abbiano una potenza nominale superiore a quella stabilita, per ciascuna fonte rinnovabile, dalla tabella A allegata al medesimo articolo 12.

Art. 6. Interventi soggetti a Comunicazione

1. Sono soggetti alla Comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
 - a) **gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW;**
 - b) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - c) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari fotovoltaici di qualsivoglia potenza aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
2. Il ricorso alla comunicazione è consentito al proponente che abbia titolo e disponibilità delle aree o dei beni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili.
3. **Per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare gli Strumenti Urbanistici e gli eventuali Regolamenti specifici vigenti nei Comuni in cui vengono realizzati.**
4. **Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica possono essere autorizzate anche separatamente.**

5. I Comuni sono tenuti a comunicare al competente Ufficio della Regione Basilicata, il nominativo di un addetto referente per lo scambio delle informazioni sui titoli abilitativi. Il medesimo referente provvederà, attraverso il software di gestione dei flussi autorizzativi e secondo le modalità previste dal provvedimento dirigenziale di cui al precedente art.5, comma 2, alla raccolta ed invio dei dati informativi sugli interventi soggetti a comunicazione.

Art. 7. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo e dalle linee guida nazionali adottate, nonché dalle relative disposizioni emanate dalla Regione Basilicata.
2. Fino alla implementazione della procedura informatica di cui all'Art.5, il soggetto proponente dovrà presentare all'Ufficio regionale competente, con le modalità seguenti, una domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione prevista all'Appendice "A" al PIEAR: "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Sia l'istanza che gli allegati tecnici del progetto, in attesa della implementazione sul sito della Regione del "Software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - PIEAR" devono essere presentati dal soggetto proponente, in una copia cartacea nonché su supporto informatico, autodichiarando la corrispondenza di questa ultima con la copia presentata in forma cartacea.
4. Al verificarsi della condizione di procedibilità dell'istanza, di cui al comma 1 del successivo Art.9, il soggetto proponente dovrà presentare alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003, in allegato alla convocazione della Conferenza di servizi predisposta dal competente Ufficio regionale, copia conforme del progetto, anche su supporto informatico.
5. La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata, oltre che per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche per gli interventi su impianti esistenti che comportino:
 - a) modifiche sostanziali come specificate all'Art.4;
 - b) ammodernamento;
 - c) rifacimento totale o parziale;
 - d) riattivazione.
6. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo assenso, comunque denominato, l'acquisizione del relativo provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
7. La voltura dell'autorizzazione può essere concessa dall'amministrazione regionale su istanza degli interessati a condizione che il soggetto subentrante abbia i requisiti tecnico – finanziari e giuridici previsti dal P.I.E.A.R. e assuma a proprio carico tutti gli impegni previsti dalle norme vigenti e dall'autorizzazione.
8. Il periodo di efficacia temporale dell'autorizzazione per la costruzione dell'impianto e delle opere connesse, a pena di decadenza, è stabilito in anni uno per l'inizio dei lavori ed in anni tre per la loro ultimazione, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.

9. **Il soggetto autorizzato può chiedere solo per dimostrati motivi una proroga del termine previsto per dare inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione e/o per la ultimazione degli stessi, che non potrà in ogni caso essere superiore a quello massimo stabilito per ciascuno dei termini dal provvedimento di autorizzazione.**
10. **Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa, ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori, è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art.15 del D.Lgs.16 marzo 1999, n.79.**

Art. 8. Contenuti della domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto nell'appendice "A" del P.I.E.A.R per ciascuna fonte rinnovabile, dovrà essere corredata da:
 - a) Scheda riepilogativa, allegata al presente disciplinare, specifica per ciascuna fonte rinnovabile (MODELLO Aⁿ), contenente l'elenco dei documenti e dei dati desunti dalla relazione tecnica allegata al progetto;
 - b) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, la documentazione da cui risulti la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per le aree destinate alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, la disponibilità delle stesse, ovvero la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle medesime opere corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare di esproprio; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase del procedimento unico. Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, la documentazione comprovante la disponibilità dell'area di ubicazione dell'impianto, dovrà, in ogni caso, essere presentata entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, a pena della conclusione del procedimento con esito negativo;
 - c) **per gli impianti diversi da quelli al punto b) la documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili o, in alternativa, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle medesime opere corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare di esproprio; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase del procedimento unico;**
 - d) **certificato camerale riportante la dichiarazione sui procedimenti penali pendenti e le condanne subite;**
 - e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
 - f) **specificata documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico;**
 - g) elenco delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti coinvolti nel procedimento unico per il rilascio dei pareri, nulla osta e degli assensi comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
2. Il progetto dell'impianto dovrà necessariamente essere redatto in conformità a quanto previsto nell'allegato tecnico al presente disciplinare, con particolare riferimento alla numerazione, al titolo ed ai contenuti dei singoli elaborati ed integrato dalla documentazione

richiesta dalle normative di settore occorrenti per l'ottenimento dei pareri, nulla osta e degli assensi comunque denominati dalle varie Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento unico.

3. Ove richiesto, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) dovrà essere redatto in conformità alle norme Nazionali e Regionali vigenti e alle Norme Tecniche di cui ai DPCM 337/88 e DPCM 27/12/1988.

Art. 9. Istruttoria delle domande di autorizzazione

1. Nel termine stabilito al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'Ufficio regionale competente provvede alla verifica formale della procedibilità della domanda ed alla convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli artt.14 e seguenti della L. 241/1990.
2. La verifica formale della procedibilità della domanda avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della stessa e l'esito verrà comunicato al soggetto proponente. Nel caso di carenza di documentazione non sostanziale, il soggetto proponente provvede ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio competente, a pena di decadenza dell'istanza. In assenza di comunicazioni, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione, l'istanza è da ritenersi **procedibile**.
3. Sono considerati elementi sostanziali della domanda di autorizzazione, e quindi non integrabili successivamente, in assenza dei quali la stessa domanda è resa improcedibile:
 - a) la soluzione tecnica minima generale (STMG) esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente di connessione alla rete per una potenza non inferiore del 10% a quella prevista dal progetto dell'impianto;
 - b) il progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, corredato da Piano di Manutenzione dell'Impianto, Progetto di dismissione dell'Impianto, Preliminare del progetto di sviluppo Locale ovvero formale dichiarazione di impegno, qualora previsto, Scheda riepilogativa dei dati di progetto (MODELLO Aⁿ sia in formato cartaceo che su supporto magnetico in formato xls) allegato al presente disciplinare;
 - c) lo Studio di Impatto Ambientale, ove richiesto, redatto in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e alle Norme tecniche di cui ai DPCM 337/88 e DPCM 27/12/1988 e successive modificazioni;
 - d) lo Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s. m. e i. ove previsto;
 - e) **la documentazione di cui alle lettere b) o c) del precedente art.8;**
 - f) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
 - g) il Piano di manutenzione e gestione dell'impianto;
 - h) il Progetto di dismissione dell'impianto;
 - i) **il Preliminare del progetto di sviluppo locale (ove richiesto), ovvero dichiarazione di impegno, da parte del proponente, ad eseguire la progettazione preliminare prima del rilascio dell'autorizzazione e la progettazione definitiva con le modalità e nei termini di cui al successivo Art. 13;**
 - j) **nel caso di "autoproduzione" la documentazione comprovante i consumi di energia elettrica delle attività ubicate sul territorio della Regione Basilicata nonché di tutti i soggetti che a vario titolo concorrono a determinare il fabbisogno energetico, per il quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile.**

4. **Le domande procedibili, ovvero quelle divenute tali a seguito delle necessarie integrazioni, sono esaminate e definite, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. n.1/2010, nell'ambito dei limiti di produzione di energia stabiliti dalla Tabella 1"- 4 del paragrafo 1.2.3. "Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" del P.I.E.A.R. e dalla L.R. n.8/2012 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse; farà testo la data di presentazione dell'istanza, ovvero la data di presentazione delle integrazioni richieste.**
5. **L'Ufficio competente avvia il procedimento unico, di cui all'articolo 12 comma 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, mediante la convocazione di una apposita Conferenza di servizi svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.**

Art. 10. Procedimento unico e autorizzazione regionale

1. **Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003.**
2. Il procedimento unico si svolge tramite apposita Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
3. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente, in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del provvedimento sulla base degli elementi disponibili.
4. **Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs.387/03, non può essere superiore a centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda e comunque entro il termine di 90 giorni, stabilito dall'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs.n.28/2011, successivi al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs.152/2006 – Parte II.**
5. L'autorizzazione comprende tutti gli assensi comunque denominati, rilasciati in seno alla Conferenza di servizi dalle varie Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento unico, occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
6. **L'Ufficio Compatibilità Ambientale provvede agli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art.6 della L.R. n.47/1998 e riporta, così come previsto dall'art.14 ter della Legge n.241/1990, il Giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciato dalla Giunta Regionale nell'ambito dell'apposita Conferenza di servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003.**
7. Nel caso di impianti idroelettrici il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è **subordinato al preventivo rilascio della** concessione regionale per l'utilizzo di acque pubbliche, di cui al R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 - Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici.
8. **Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ad eccezione delle istanze relative all'autoproduzione, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di rilascio del**

Giudizio di Compatibilità Ambientale ovvero della seduta conclusiva della Conferenza di servizi, la documentazione prevista dal P.I.E.A.R. per ogni tipologia di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

9. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente disciplinare e per i quali la Conferenza di servizi si sia conclusa con esito positivo, il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 8 decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
10. Nel caso di impianti idroelettrici, oltre alla suddetta documentazione, il soggetto proponente dovrà presentare anche la concessione di derivazione per l'uso dell'acqua pubblica di cui al R.D. 1775/1933; in tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 8, decorre dalla data di rilascio della concessione di derivazione dell'acqua pubblica.
11. Per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili il richiedente è tenuto a presentare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 prevista dal P.I.E.A.R., a garanzia della dismissione dell'impianto ed a favore della Regione Basilicata, della durata di validità di almeno cinque anni, a condizione che il soggetto proponente dichiari di impegnarsi a rinnovare la stessa polizza, prima del termine di scadenza, per tutta la durata della vita utile dell'impianto in autorizzazione e per lo stesso importo rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni, a pena di escussione oppure, ai sensi delle linee guida nazionali (punto 13.1 lett.j), l'impegno da parte del legale rappresentante alla corresponsione della stessa all'avvio dei lavori di costruzione.
12. Il soggetto richiedente, così come richiesto dal P.I.E.A.R. per il rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 e successive modifiche e integrazioni, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
13. L'autorizzazione unica viene rilasciata con apposita determinazione del dirigente dell'Ufficio regionale competente.

Art. 11. Documentazione a corredo della P.A.S.

1. Fermo restando quanto previsto, per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile, dalle norme vigenti la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 28/2011 dovrà essere corredata da:
 - a) Per tutte le tipologie di fonte rinnovabile:
 - i scheda riepilogativa (MODELLO Bⁿ allegato al presente disciplinare) contenente l'elenco dei documenti e dei dati desunti dalla relazione tecnica allegata al progetto;
 - ii documentazione comprovante la disponibilità delle aree e dei beni interessati dall'impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili;
 - iii copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) della TICA rilasciata dalla società della rete utente, per la connessione dell'impianto;
 - iv progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
 - v Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
 - vi eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;

- vii progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
 - viii progetto di dismissione dell'impianto;
 - ix dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 (come modificato dall'art. 49 del T.U. di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla compiuta realizzazione dell'opera;
 - x ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
 - xi nel caso di autoproduzione, documentazione comprovante il fabbisogno di energia elettrica;
- b) Per tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale superiore a 200 kW, in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
 - ii dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di idonee risorse finanziarie o patrimoniali ovvero che attesti la disponibilità ad attivare linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.
- c) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a), con potenza nominale superiore a 200 kW, in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Studio anemologico da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alla velocità media annua del vento a 25 m dal suolo ed alle ore equivalenti di funzionamento minime;
 - ii Documentazione da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alle distanze.
- d) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c), in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Progetto relativo alla gestione del bacino di approvvigionamento da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R.
- e) Per gli impianti idroelettrici di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d), in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Studio del bacino imbrifero che dimostri la disponibilità idrica e la fattibilità dell'intervento;
 - ii copia della concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33 e s.m.i.
2. Il Comune interessato, ovvero i Comuni interessati, verificano la documentazione allegata alla dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2 del D.Lgs.28/2011, e qualora sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma 2 o l'assenza di una o più degli allegati previsti dal precedente comma 1, dal PIEAR e dalla normativa vigente, o in

assenza del Visto di accettabilità di cui all'Art. 5, comma 3, procede secondo quanto stabilito dall'Art. 6, comma 4 del medesimo D. Lgs.n.28/2011.

Art. 12. Oneri istruttori

1. L'avvio della procedura per il rilascio **dell'autorizzazione unica o della P.A.S., nei pertinenti casi**, è subordinato al versamento da parte del richiedente di una quota, **quale contributo alle spese generali di istruttoria per l'espletamento delle procedure amministrative di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e al D.Lgs.n.28/2011.**
2. Tali oneri istruttori sono calcolati, in base alla potenza nominale dell'impianto di cui si richiede il rilascio dell'autorizzazione, secondo i seguenti parametri:
 - a) 1,00 euro/kWe per le potenze fino ad 1,00 MWe;
 - b) 0,50 euro/kWe per la potenza eccedente 1,00 MWe.
3. Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato dal richiedente l'autorizzazione a favore dell'Amministrazione competente **all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione, ovvero della P.A.S..**
4. **Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03% dell'investimento stabilito dalle Linee Guida Nazionali, il soggetto proponente potrà versare l'importo corrispondente a condizione che alleggi all'istanza il relativo calcolo con la stima dell'investimento previsto per la costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse.**
5. **Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore della Regione o del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata.**

Art. 13. Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

1. In seno alla Conferenza di servizi, sulla base delle risultanze della procedura di V.I.A. potranno essere prescritti interventi di tutela e miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili alla realizzazione del progetto.
2. Per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a quella prevista nell'appendice "A" al P.I.E.A.R., al fine di favorire positive ricadute sullo sviluppo regionale e locale, sul miglioramento della coesione sociale e sull'incremento della competitività territoriale, così come previsto dal P.I.E.A.R. e dalla *Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*, in seno alla Conferenza dei servizi sarà valutato un progetto di sviluppo locale. Il richiedente l'autorizzazione per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a quella prevista nell'appendice "A" al P.I.E.A.R. può, tuttavia, già alla presentazione della domanda allegare una proposta di progetto preliminare di sviluppo locale.
3. Le finalità del progetto di sviluppo locale potranno essere perseguite attraverso la realizzazione di interventi o di azioni rivolte indicativamente a:
 - a) soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico mediante l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione;
 - b) risparmio energetico ed incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
 - c) miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione;
 - d) realizzazione di reti di teleriscaldamento;
 - e) fornitura di energia a condizioni favorevoli;

- f) miglioramento della gestione degli impianti di distribuzione dell'energia;
 - g) efficientamento energetico di edifici pubblici;
 - h) miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;
 - i) attività di formazione ed educazione ambientale, volta anche alla sensibilizzazione della comunità locale all'efficienza energetica;
 - j) interventi, condivisi con l'amministrazione comunale, finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi per i cittadini.
4. L'ambito territoriale di riferimento del Progetto di Sviluppo Locale di cui al comma precedente comprende il Comune ovvero i Comuni sul cui territorio è installato l'impianto, come definito dal Decreto Legislativo 387/2003. La realizzazione dei progetti ed i relativi oneri finanziari sono a carico del proponente il progetto di parco eolico ovvero solare di conversione fotovoltaica e sono quantificati per un valore commisurato alla potenza installata in misura non inferiore ad € 50.000,00/MWE, per ciascun MWE eccedente la soglia di potenza prevista dal P.I.E.A.R.
 5. È data facoltà ai proponenti di definire, di concerto con le Amministrazioni locali interessate, la proposta di progetto di sviluppo locale nel corso del procedimento unico, a condizione che il soggetto obbligato dichiari all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di impegnarsi a eseguire la progettazione prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre i 180 giorni previsti dall'art.12 del D.Lgs.387/03.
 6. In ogni caso, il progetto definitivo di sviluppo locale, dovrà essere realizzato prima della messa in esercizio dell'impianto autorizzato; le eventuali economie derivanti dalla realizzazione del progetto di sviluppo locale, saranno utilizzate dall'amministrazione comunale per interventi di miglioramento del progetto stesso o di interventi che perseguano le stesse finalità.

Art. 14. Trasparenza amministrativa

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la documentazione da allegare all'istanza.
2. Sono altresì resi pubblici, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003.

Art. 15. Monitoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e) del D.lgs. n.387/2003, l'Amministrazione regionale redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico per i beni e le attività culturali ed alla conferenza unificata, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente, per l'anno di riferimento, i seguenti dati:
 - a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
 - b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;
 - c) numero di procedimenti pendenti;
 - d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;
 - e) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;

- f) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 16. Specifiche tecniche degli elaborati di progetto

1. Gli elaborati di cui all'Art. 8, comma 2, dovranno essere redatti in conformità a quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente Disciplinare, con particolare riferimento ai contenuti, al titolo e alla numerazione dei singoli elaborati. Le scale di rappresentazione possono variare in relazione all'estensione dell'area interessata dall'opera, purché rendano comprensibili i rapporti tra l'opera e il contesto e dettaglino opportunamente l'entità degli interventi.

Art. 17. Procedimenti in corso

1. **Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli si applicano anche ai procedimenti in corso, salvo che per le fasi endoprocedimentali che si siano già concluse alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare.**